

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BARI  
QUARTA SEZIONE CIVILE**

in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,  
ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

definitiva nella causa civile iscritta al N. xxxx dell'anno 2018  
del Registro Generale Affari Contenziosi

TRA

**MUTUATARIO**, rappresentato e difeso dagli avv.ti **OMISSIS**, elettivamente domiciliato come in atti  
ATTORE

E

**BANCA S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. **OMISSIS**,  
elettivamente domiciliato come in atti

CONVENUTO

\*\*\*\*\*

Le parti hanno concluso come da note inviate per la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle  
conclusioni del 13.6.2023, in ossequio al decreto dell'1.5.2023.

La causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione regolarmente notificato, **MUTUATARIO** evocava in giudizio **BANCA s.p.a.**,  
invocando l'accertamento della nullità del mutuo ipotecario n. xxxx stipulato dall'attore unitamente a  
**MUTUATARIA** con **BANCA S.p.A.** con atto per Notaio Dott. **OMISSIS** del 22 giugno 2006,  
repertorio n. xxxx, raccolta n. xxxx, registrato a Bari il 23 giugno 2006 al n. xxxx, con condanna alla  
restituzione delle somme versate in esubero ed accertamento della inefficacia delle garanzie concesse.  
Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, eccependo, preliminarmente, il suo difetto di legittimazione  
passiva.

Autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del **Banco OMISSIS**, si costituiva  
nuovamente la **BANCA S.p.A.**, quale società incorporante il **Banco OMISSIS**, chiedendo il rigetto  
dell'avversa domanda.

Disposta CTU contabile, oggetto di successiva integrazione, la causa era rimessa all'udienza di  
precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 15.11.2022 le parti precisavano nuovamente le conclusioni e la causa era riservata per  
la decisione.

La domanda principale è infondata.

L'art. 644 c.p.c. disciplina il reato di usura; la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un  
meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex  
art. 644 c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari  
come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96.

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Cass  
Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Sez. 1, Sentenza  
n 14899 del 17/11/2000; v. anche C. Cost. 29/02) nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi  
o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda  
gli interessi a qualunque titolo pattuiti.

Nello specifico, "la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la  
pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per  
la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al  
contratto concluso" (Cass. Sez. Un. n.19597/2020).

La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assoluta dai suddetti interessi.

Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a quest'ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.

Ed invero “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/2019).

Ciò chiarito, deve, inoltre, ricordarsi che, aderendo sul punto alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597 del 18.09.2020, ai fini della verifica del tasso soglia per gli interessi di mora, la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

In applicazione dei summenzionati principi, richiamato l'elaborato peritale espletato in corso di giudizio, deve concludersi per l'assenza di qualsiasi superamento del tasso soglia nel caso in esame.

Il ctu ha concluso il proprio elaborato, svolto in modo accurato e condivisibile nelle valutazioni, individuando il TEGM per i “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” nel 4,160%, con tasso soglia del 6,240%; includendo la maggiorazione per il tasso di mora si giunge ad un tasso soglia di mora del 9,390%.

In relazione al contratto in esame, la verifica del TEG ha portato ad un risultato pari al 4,786% contro il relativo tasso soglia del 6,240%; per il tasso di mora, il TEG è stato quantificato nel 6,458% contro il relativo tasso soglia maggiorato per il confronto del tasso di mora del 9,390%.

Conclusivamente, il mutuo in oggetto, all'esito delle verifiche contabili, rispetta la normativa antiusura e non necessita di alcun riconteggio.

Il mutuo è stato oggetto di rinegoziazione con scadenza prorogata al 31.05.2028 e risultava in regolare ammortamento alla data del 31.12.2017, arrestandosi a tale data la documentazione depositata in atti.

Deve escludersi dal calcolo del TEG la commissione per estinzione anticipata.

Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte riaffermando il principio di simmetria, escludendo la possibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori: “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”.

Il fatto che la commissione di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cfr. Cass. N.7352/2022).

Con riferimento alle contestazioni sollevate circa la determinazione degli interessi nel piano di ammortamento, deve rilevarsi quanto segue.

La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese, come noto, è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

restituito: ciò non determina un'illecita capitalizzazione composta degli interessi ma solo una diversa costruzione delle rate costanti.

Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente (Trib. Roma, 08/08/2020, n.11491): “Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne' si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

Si veda Trib. Milano sez. VI, 14/03/2019, n.2490: “Il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo, comprensive di un quota di capitale e da una quota di interessi corrispettivi, il quale, di per sé, non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, quello ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta, dunque, di interessi semplici e non già di interessi composti).

“La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogata)” (Trib. Milano, cit.).

Nel caso di specie, il contratto contiene al suo interno analitica indicazione dei criteri di determinazione del tasso di interesse, mentre il piano di ammortamento allegato, debitamente sottoscritto dalle parti, riporta specificamente la quota di capitale ed interessi presente in ciascuna rata.

Pertanto, anche tale eccezione è infondata.

Priva di fondamento è l'eccezione relativa al c.d. TAEG/ISC (indicatore sintetico di costo), il quale non costituisce un elemento genetico ed essenziale del contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo dell'operazione bancaria prima di accedervi. Pertanto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini della validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio (Cass. 4597/2023).

L'assenza di profili di invalidità del rapporto principale determina l'infondatezza della domanda di inefficacia della garanzia presentata.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda è rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza; spese di ctu compensate in ragione del sopravvenire in corso di causa della pronuncia a Sezioni Unite.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Quarta sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **MUTUATARIO** nei confronti di **BANCA** così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma complessiva di € 7500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
- compensa tra le parti le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.

Bari, 05/10/2023

IL GIUDICE  
Dr.ssa Paola Cesaroni